

- (5) Inoltre, l'Autorità bancaria europea (ABE) ha abrogato la decisione dell'ABE, del 23 settembre 2015, sulla segnalazione all'Autorità bancaria europea da parte delle autorità competenti (EBA/DC/2015/130) ⁽⁸⁾ sostituendola con la decisione dell'ABE, del 5 giugno 2020, concernente la segnalazione all'Autorità bancaria europea a fini di vigilanza da parte delle autorità competenti (EBA/DC/2020/334) ⁽⁹⁾. Tale decisione impone alle autorità competenti, compresa la BCE, di trasmettere all'ABE, tra l'altro, i dati per la segnalazione finanziaria e a fini di vigilanza. A tal fine, la decisione dell'ABE EBA/DC/2020/334 precisa le date di trasmissione all'ABE per tali dati da parte delle autorità competenti.
- (6) Inoltre, l'ABE ha abrogato la decisione dell'ABE, del 31 maggio 2016, relativa ai dati per l'analisi comparativa a fini di vigilanza (EBA/DC/2016/156) ⁽¹⁰⁾ sostituendola con la decisione dell'ABE del 5 giugno 2020 relativa ai dati per l'analisi comparativa a fini di vigilanza (EBA/DC/2020/337) ⁽¹¹⁾. Tale decisione impone alle autorità competenti, compresa la BCE, di trasmettere all'ABE i dati per l'analisi comparativa a fini di vigilanza. A tal fine, la decisione dell'ABE EBA/DC/2020/337 precisa la data di trasmissione all'ABE di tali dati da parte delle autorità competenti.
- (7) È pertanto necessario aggiornare la decisione BCE/2014/29 anche per garantire che la BCE riceva tali dati dalle autorità nazionali competenti in modo tempestivo, dati che la BCE successivamente trasmette all'ABE in conformità agli articoli alle decisioni EBA/DC/2020/334 ed EBA/DC/2020/337.
- (8) Pertanto, è opportuno modificare la decisione BCE/2014/29 di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La decisione BCE/2014/29 è modificata come segue:

1. il titolo è sostituito dal seguente:

«Decisione della Banca centrale europea, del 2 luglio 2014, relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati (BCE/2014/29)»;

2. l'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

Ambito di applicazione

Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento quadro sull'MVU, la presente decisione stabilisce le procedure relative alla presentazione alla BCE di dati segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati sulla base del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 ^{*1} della Commissione, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione ^{*2} e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/453 della Commissione ^{*3}.

^{*1} Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 della Commissione, del 14 settembre 2016, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per i modelli, le definizioni e le soluzioni IT che gli enti sono tenuti ad applicare nella presentazione di informazioni all'Autorità bancaria europea e alle autorità competenti in conformità all'articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 2.12.2016, pag. 1).

^{*2} Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (GU L 97 del 19.3.2021, pag. 1).

^{*3} Regolamento di esecuzione (UE) 2021/453 della Commissione, del 15 marzo 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di segnalazione specifici per il rischio di mercato (GU L 89 del 16.3.2021, pag. 3).»;

⁽⁸⁾ Disponibile sul sito Internet dell'ABE.

⁽⁹⁾ Disponibile sul sito Internet dell'ABE.

⁽¹⁰⁾ Disponibile sul sito Internet dell'ABE.

⁽¹¹⁾ Disponibile sul sito Internet dell'ABE.

